
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	<p>Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo</p>	
---	--	---

Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

Art. 1 - Oggetto e finalità



Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, nell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi (di seguito indicata con il termine di Azienda), della normativa nazionale e regionale in materia di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute e la protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Il presente Regolamento disciplina inoltre l'utilizzo nelle strutture sanitarie dell'Azienda delle cosiddette "sigarette elettroniche" e di dispositivi a tabacco riscaldato non bruciato *Heat not burn*.

Gli obiettivi specifici del presente Regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo, alle emissioni della "sigaretta elettronica" e dei dispositivi *Heat not burn* delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere libere dal fumo le aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi, nonché le pertinenze esterne specificamente individuate dalla L 3/2003, articolo 51, comma 1-bis (strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri, IRCCS pediatrici, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologie e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS);
- e) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto sopra citate;
- f) ridurre il numero di fumatori attivi;
- g) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	<p>Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo</p>	
---	--	---

Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate. Si applica, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque utilizzati per conto di questa.

I principi del presente Regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda.

Art. 3 - Divieto di fumo, di utilizzo delle “sigarette elettroniche” e di dispositivi *Heat not burn*

E' vietato fumare in tutti i locali e strutture dell'Azienda, sia di proprietà che utilizzati a qualunque altro titolo (affitto, comodato d'uso, altro) per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento delle proprie attività (di natura sanitaria o meno).

In osservanza del principio di precauzione si raccomanda di non utilizzare sigarette elettroniche, dispositivi *Heat not burn* o qualsiasi ulteriore dispositivo analogo disponibile sul mercato.



Il divieto di fumo si estende, in base alla normativa nazionale, anche alle aree esterne, segnatamente:

- alle aree aperte di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari,
- alle aree esterne specificamente indicate nella legge n. 3/2003 art 51, comma 1-bis, (strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri, IRCCS pediatrici, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologie e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS) appositamente individuati.

È vietato fumare, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque per conto di questa utilizzati.

Art. 4 – Informazione sul divieto

Nei locali chiusi dell'Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della relativa

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	<p>Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo</p>	
---	--	---

prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato (**Allegato 1**). Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE" (**Allegato 2**). Nei locali chiusi dell'Azienda devono essere collocati anche cartelli con le limitazioni all'utilizzo delle "sigarette elettroniche" (**Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5**).

Le aree aperte di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dalla Direzione aziendale congiuntamente a Progettazione Sviluppo e Investimenti, Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione e, qualora necessario, responsabili di struttura vengono segnalate con appositi cartelli (**Allegato 6**) e, ove sia possibile per la presenza di una congrua superficie a terra, perimetrate (**Allegato 7**) e segnalate a terra (**Allegato 8**).



Art. 5 - Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto

I Dirigenti ed i preposti individuati in questa Azienda con precedente delibera n. 452/2011, ovvero Direttori di Struttura Complessa, Responsabili di Struttura Semplice, Coordinatori sanitari ed amministrativi, in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza hanno l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare. Essi sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema.

L'Azienda, con la loro collaborazione, si incarica di:

- a) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento;
- b) individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, nonché le pertinenze esterne, in cui deve essere applicato il divieto di fumo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R n. 17/2007 e s.m.i., e disporre che queste siano opportunamente segnalate con appositi cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento.

Art. 6 - Agenti accertatori

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	<p>Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo</p>	
--	--	--

La funzione di agenti addetti all'accertamento delle violazioni al divieto di fumo, di utilizzo delle "sigarette elettroniche" e di dispositivi *Heat not burn*, ed alla relativa verbalizzazione, è assegnata alle Guardie Particolari Giurate (GPG) in servizio all'interno dell'Azienda di cui all'**Allegato 10** del presente regolamento.

Resta ferma la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale.

Art. 7 - Accertamento e Contestazione

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti individuati ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, procedono all'accertamento dell'infrazione redigendo il verbale di accertamento e contestazione.



I suddetti soggetti sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione anche a seguito di richiesta effettuata da altri operatori dell'Azienda Sanitaria o da cittadini.

L'accertamento/contestazione dell'infrazione deve essere effettuata utilizzando il modello di verbale allegato al presente regolamento (**Allegato 9**)

Il verbale di accertamento/contestazione viene redatto in tre copie:

- la prima va consegnata al trasgressore informando che si procederà alla notifica del verbale con l'avviso dell'obbligo di pagamento della sanzione unicamente tramite il canale PagoPA;
- la seconda va consegnata a fine turno alla UOC Progettazione Sviluppo e Investimenti che provvederà al successivo invio, a mezzo pec all'indirizzo dsp@pec.ausl.bologna.it al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica quale Autorità competente designata dal Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna;
- la terza va conservata presso l'Azienda.

Copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo. Tale eventualità deve essere riportata sul verbale.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	<p>Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo</p>	
--	--	--

Art. 8 - Pagamento

A norma dell'art. 16 della L. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma uguale alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione. Il personale incaricato di cui sopra non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il pagamento è effettuato dal trasgressore utilizzando PagoPa.

Art. 9- Notificazione e comunicazioni all'autorità competente

La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore tramite consegna immediata del verbale.

Il medesimo verbale viene inoltre trasmesso dall'Azienda al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda USL di Bologna che:

- curerà la notificazione del medesimo al trasgressore con l'avviso del pagamento della sanzione tramite PagoPa;



Art. 10- Scritti difensivi

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 entro 30 giorni dalla data di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, ovvero al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.

Art. 11– Sanzioni

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e in particolare:

- a) i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 (ventisette/50) a euro 275,00 (duecentosettantacinque/00);
- b) la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai dodici anni;

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	<p>Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo</p>	
--	--	--

c) i responsabili della applicazione della normativa che non ottemperino all'obbligo di curare l'osservanza del divieto e la conseguente irrogazione della sanzione sono soggetti al pagamento di una somma da euro 220,00 a € 2.200,00.

L'importo delle sanzioni è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di modifiche introdotte dalla normativa nazionale o regionale.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, della sanzione stessa, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto per le suddette violazioni di cui all'art 8 sono previste le seguenti sanzioni:

lettera a): euro 55,00 (cinquantacinque/00)

lettera b): euro 110,00 (centodieci/00)

lettera c): euro 440,00 (quattrocentoquaranta/00)

Art. 12– Rapporto



L'Agente accertatore redige, ai sensi dell'articolo 17 della L.689/81, il rapporto sugli accertamenti svolti che la UOC Progettazione Sviluppo e Investimenti provvederà ad inoltrare all'indirizzo pec del Dipartimento di Sanità Pubblica unitamente alla copia del verbale.

Art. 13- Proventi delle sanzioni

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta spettano all'Azienda USL di Bologna, autorità competente, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della L.R n. 17/2007, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14– Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	<p>Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo</p>	
--	--	--

In particolare, si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto;
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
- richiedere l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta;
- attivare l'intervento del Direttore/Responsabile di Struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo ed il medesimo avverrà nel rispetto dei principi riportati nella suddetta normativa e successive integrazioni e modificazioni.



Art. 16 Predisposizione e installazione della cartellonistica

La predisposizione e la realizzazione dei cartelli sono in capo alla UO "Progettazione, sviluppo ed investimenti", a cui viene affidato il compito di sostituire, integrare e apporre i cartelli.

L'Azienda si riserva la possibilità di realizzare altri cartelli di contenuto coerente con quelli presenti nel regolamento.

Art. 17– Iniziative di prevenzione e promozione della salute

In accordo agli obiettivi esplicitati nel "Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025" e alle raccomandazioni internazionali riferite alla strategia MPOWER promossa dalla OMS, l'Azienda si impegna a implementare un approccio globale al tema al fine di promuovere ambienti e persone libere dal fumo sulla base di una visione intersettoriale e interdisciplinare integrando politiche e azioni efficaci per contrastare il fenomeno con politiche di prevenzione e di protezione della popolazione, sostegno alla cessazione e informazione sui pericoli del tabacco.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	<p>Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo</p>	
--	--	--

Per perseguire tali finalità l'Azienda, attraverso un coinvolgimento attivo dei dipendenti stessi, in qualità di docenti e promotori, si impegna a promuovere:

- iniziative informative, affinché il personale e l'utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione;
- iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente;
- attivare in collaborazione con l'Azienda USL di Bologna corsi per smettere di fumare attraverso i Centri antifumo costituiti a tale fine.

Art. 18- Decorrenza

Il presente Regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione.